



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 38 del 19/12/2024

ORIGINALE

OGGETTO: **IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI IMU ANNO 2025**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore **18:00**, convocato con le prescritte modalità, nella residenza comunale, presso la Sala del Consiglio Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

VOGLI MASSIMILIANO	P	CIULLA STEFANIA	P
ASTONE ANDREA	A	FERRETTI STEFANO	A
POCATERRA IVANO	P	FELICANI MAURA	P
NICOLAS CHRISTOPHE GERALD	P	FALZONI ANDREA	P
JEAN-PAUL CHARLIE		CARLOTTI LUCA	P
LIOTTA MARIA ANTONIETTA	P		
FRAIESE FLAVIO	P		
ZUCCHINI VALENTINA	P		
BRUNELLI FABIO	P		

Totale presenti: **11**

Totale assenti: **2**

Sono presenti gli Assessori Esterni: .

Assenti giustificati i signori: FERRETTI STEFANO.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, DOTT. **VERONESE PIETRO**.

In qualità di SINDACO, il Sig. **VOGLI MASSIMILIANO** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 Regolamento Consiglio Comunale):

CIULLA STEFANIA
FALZONI ANDREA
FRAIESE FLAVIO

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2025

Consiglieri presenti e votanti n. 11

Relaziona il Sindaco Massimiliano Vogli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 07/11/2024 con la quale è stato aggiornato lo schema di DUP per il periodo 2025/2027 rendendolo in tal modo definitivo, documento che è presentato al Consiglio Comunale insieme allo schema di bilancio 2025/2027, nella seduta odierna

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738-783, della L. n. 160/2019 del 27 dicembre 2019, disciplina ex novo l'Imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1 comma 780, della L. n. 160/2019 del 27 dicembre 2019, ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto la delibera delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 20/12/2023 relativa all'approvazione delle aliquote IMU anno 2024;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

Richiamato l'art. 3 del regolamento comunale IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente;

Rilevato che, ai sensi dei commi 756 e 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione dell'apposito prospetto contenente le fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto quindi il Decreto MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione della fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 784 a 755 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019"

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "Prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.850.000,00, e che tale importo è stato già inserito nel bilancio di previsione 2025/2027 approvato in data odierna con delibera di Consiglio Comunale approvata;

Ritenuto che tali obiettivi per l'anno 2025 possano essere raggiunti:

- con la modifica dell'aliquota aree edificabili con incremento dallo 0,95% all'1,06% (art. 1, comma 754, della Legge n. 160/2019) al fine di garantire il mantenimento del gettito a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 24/2014 "Disciplina Regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- con l'allineamento dell'aliquota per gli immobili di categoria B alla stessa aliquota applicata agli immobili di categoria D - 0,76% attuale aumentata al 1,06% in considerazione delle caratteristiche dei fabbricati cat. B, non esenti per natura, del tutto paragonabili agli immobili di cat. D;
- con la conferma delle restanti aliquote:
 - 0,4% aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019);
 - € 200,00 detrazione per abitazione principale (art. 1, comma 749, della Legge n. 160/2019);
 - 0,95% aliquota terreni agricoli (art. 1, comma 752, della Legge n. 160/2019);
 - 0,1% aliquota fabbricati rurali strumentali (art. 1, comma 750, della Legge n. 160/2019);
 - 1,06% aliquota fabbricati ad uso produttivo gruppo D (art. 1, comma 753, della Legge n. 160/2019);

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 19/12/2024

- 1,06% aliquota immobili diversi dai dall'abitazione principale e dai precedenti (art. 1, comma 754, della Legge n. 160/2019).

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Visto l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale "... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi del c. 767, art. 1 della L. n. 160/2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.";

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Decreto del MEF 7 luglio 2023, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, in deroga all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della L. n. 160/2019, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della L. n. 160/2019;

Visti:

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento...."*.

- l'art. 151 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23/07/2020.

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento di contabilità;

Dato atto che il contenuto integrale della seduta è registrato su appositi supporti informatici, conservati agli atti della Segreteria per la durata prevista dalle norme in vigore;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Consiglieri: Felicani Maura, Falzoni Andrea e Carlotti Luca), n. 0 astenuti, dei n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale":

ALIQUOTA E DETRAZIONI	FATTISPECIE
0,4%	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
€ 200,00	Detrazione per abitazione principale
0,95%	Terreni agricoli
1,06%	Aree edificabili
0,1%	Fabbricati rurali strumentali
1,06%	Fabbricati ad uso produttivo gruppo D
1,06%	Immobili diversi dall'abitazione principale e dai precedenti

3. Di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema in applicazione dell'IMU;
4. Di provvedere ad inviare per al Ministero dell'Economia e delle Finanze il "Prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
5. Con successiva e separata votazione, voti favorevoli unanimi dei n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il contenuto integrale della seduta è registrato su appositi supporti informatici, conservati agli atti della Segreteria per la durata prevista dalle norme in vigore.



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 38 del 19/12/2024

OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU
ANNO 2025**

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO

IL SINDACO

VOGLI MASSIMILIANO

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. VERONESE PIETRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: I SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Proposta N° 44/2024

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole

Contrario

Data 30/11/2024	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	RAG. CRISTINA BRANDOLA

Premesso che tutto quanto relativo agli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267,

Favorevole

Contrario

Data 30/11/2024	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
	RAG. CRISTINA BRANDOLA

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	0,95%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

